



Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale ODV

Via F. Simonetti 55100 S. Vito - Lucca - tel./fax 0583.440615

C.F. 90031460471

www.coordinamentotoscanosalutementale.it

info@coordinamentotoscanosalutementale.it

ctsm@pec.coordinamentotoscanosalutementale.it



STATUTO

"Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale ODV"

COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART.1

È costituita l'Associazione di Coordinamento tra le associazioni di volontariato e altri enti associativi della Toscana, che hanno per scopo la cura ed il recupero delle persone con disagio mentale. L'associazione è, denominata: "Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale ODV", (nel prosieguo di questo statuto abbreviata in "Coordinamento" o con acronimo CTSM). L'associazione è retta dal seguente Statuto e svolge la propria attività ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e successive modifiche.

ART. 2

Il Coordinamento ha sede legale ed operativa in Lucca, all'indirizzo già comunicato alle autorità competenti. A seconda delle esigenze operative e contingenti l'Assemblea potrà modificare sia la sede legale nello stesso Comune che quella operativa.

L'Associazione ha durata illimitata, è apartitica e non ha fini di lucro. Il Coordinamento adotta il logo "Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale ODV", di colore nero su sfondo bianco con a fianco, una figura di testa umana, di profilo rivolta a sinistra, di colore bianco con al centro un punto interrogativo inserita in un quadrato su fondo nero.



Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale ODV

L'uso del nome e del logo del Coordinamento deve essere autorizzato dal presidente dell'Associazione.

ART. 3

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

FINALITÀ E ATTIVITÀ

ART. 4

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

Attività ex art. 5 del Codice del Terzo settore:

" d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;"

Nell'ambito della Salute Mentale l'associazione intende:

- Coordinare le attività dei Soci su questioni di rilevanza regionale ed il loro rafforzamento e sostegno per ottenere nei singoli territori migliori condizioni di vita per le persone con sofferenza psichica e i loro familiari, compreso quanto attiene l'uso/abuso della contenzione, del TSO, il consenso e l'informazione.
- Promuovere le condizioni necessarie per la prevenzione, la cura, l'assistenza, la riabilitazione delle persone con disagio mentale e la loro integrazione sociale e lavorativa ed in particolare l'Associazione intende:
 - Tutelare i diritti delle persone con disturbi mentali e delle loro famiglie.
 - Coordinare l'attività delle Associazioni aderenti nei rapporti con le Istituzioni Pubbliche per il raggiungimento delle finalità del Coordinamento stesso.
 - Perseguire la diretta partecipazione dei propri associati, nonché di altre Associazioni e di privati per proprio tramite, alla elaborazione delle Leggi regionali, nazionali e dei programmi in materia di assistenza psichiatrica. In tale ambito si prefigge di:
 - ottenere una legislazione psichiatrica, regionale e nazionale, che assicuri servizi e strutture per tutte le fasi e le tipologie della malattia mentale, con particolare attenzione alle forme più gravi e con la costituzione di adeguati servizi di Pronto Soccorso e di Ricovero Psichiatrico per la durata necessaria all'effettuazione di diagnosi e terapie efficaci;
 - ottenere una disciplina giuridica del Trattamento Sanitario Obbligatorio meglio rispondente alla dignità ed alle reali esigenze della persona con disagio mentale ed ottenere l'abolizione della contenzione meccanica in psichiatria;
 - promuovere tutte le iniziative per raggiungere il consenso informato e una migliore adesione al Progetto Terapeutico Riabilitativo da parte della persona con disagio mentale.
 - condurre studi e ricerche in Salute Mentale finalizzati ad ottenere risultati da diffondere all'opinione pubblica e alle istituzioni;
 - controllare che le Leggi regionali e nazionali vengano applicate;
 - Vigilare che l'assistenza risponda a criteri di efficienza, efficacia, ed umanità promuovendo, in caso contrario, gli adeguati provvedimenti anche di carattere legale;
 - Coordina l'attività dei suoi aderenti per la diffusione delle notizie relative alla salute mentale;
 - Mobilitare l'opinione pubblica per ottenere un costante miglioramento delle leggi ed una loro efficace attuazione;
 - Attivare iniziative per promuovere la lotta al pregiudizio e allo stigma sociale nei confronti delle persone con disagio mentale, in coerenza con le Organizzazioni nazionali, europee e mondiali.

- Promuovere a livello Regionale la solidarietà e la collaborazione tra gli operatori pubblici e non e i gruppi di Volontariato.
- Promuovere l'istituzione e la creazione di Cooperative Sociali, atte all'avviamento al lavoro.
- Favorire a vari livelli i rapporti degli organismi delle Associazioni Coordinate con Enti, Associazioni e Comitati Nazionali, Regionali e Locali, ed ogni altro rapporto necessario ed utile al raggiungimento dello scopo sociale.
- Comunicare ed illustrare alle Associazioni aderenti le leggi, i regolamenti, le informazioni scientifiche e quanto altro possa interessare gli associati in materia di salute mentale.

ART. 5

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ASSOCIATI

ART. 6

Il Coordinamento è l'espressione unitaria delle Associazioni aderenti, che rappresenta nel loro complesso, fatte salve la natura, le finalità e l'organizzazione proprie di ciascuna. Possono far parte del Coordinamento enti del terzo settore o senza scopo di lucro quali associazioni di utenti, di familiari, Cooperative Sociali di tipo B, gruppi di Auto-Aiuto, Fondazioni o Enti associativi, che operano in Toscana in materia di disagio psichico, a patto che il loro statuto non sia in contrasto con il presente e nei limiti dell'Art.32 del CTS.

ART. 7

Ciascuna Associazione o Ente, per aderire, deve svolgere la propria attività sociale sulla base di uno statuto, redatto in forma scritta e approvato dalla propria assemblea. Per essere ammessa al Coordinamento deve presentare una domanda sottoscritta dal suo Presidente, lo statuto dell'associazione stessa e una lettera su carta intestata dell'associazione, a firma del legale rappresentante, che dichiari di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi

sociali. La domanda deve inoltre indicare la denominazione e la sede dell'Associazione richiedente. Il Presidente del Coordinamento prenderà visione della documentazione e l'assemblea deciderà sulla iscrizione, previo inserimento della domanda nell'ordine del giorno dell'assemblea successiva, per dar modo ai soci di comunicare qualsiasi informazione avversa all'accoglimento della domanda stessa. In caso di non ammissione, con delibera motivata dell'assemblea dei soci che dovrà pervenire all'interessato entro 30 giorni dal provvedimento, il Presidente dell'ente richiedente potrà presentare ricorso, entro i successivi 20 giorni all'Assemblea stessa la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo. La delibera di ammissione viene annotata, una volta andata a buon fine, nel libro soci.

ART. 8

Gli associati volontari prestano la loro opera in modo personale, spontaneo, gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti di quanto stabilito dall'Organizzazione stessa o dalla Legge. Il Coordinamento assicura i volontari, anche non associati, per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

I soci sono tenuti a:

- Rispettare lo statuto.
- Rispettare le decisioni assunte dagli organi sociali
- Versare la quota associativa annuale

FUNZIONAMENTO ED ORGANI

ART. 9

Tutte le associazioni aderenti fanno parte dell'Assemblea degli associati ed è ad essi riconosciuto il diritto di voto e di eleggere direttamente gli organi dell'amministrazione, essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; frequentare i locali dell'associazione; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività. L'associato può farsi rappresentare per delega (ogni persona può avere un massimo di 3 deleghe) ed esaminare i libri sociali, con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente del Coordinamento.

ART. 10

La qualità di associato si perde per i seguenti motivi:

- espulsione per:
- grave non ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- produzione di danni morali o materiali all'Associazione di una certa gravità e comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- decadenza per mancato versamento della quota associativa per tre anni consecutivi ;
- dimissioni.
- Scioglimento dell'ente associato

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ed a maggioranza dei suoi membri.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che gli sono mossi, consentendo facoltà di replica entro 30 giorni dalla contestazione.

ART. 11

L'espulsione dal Coordinamento, avviene secondo la seguente procedura:

- Presentazione delle motivazioni da parte di uno o più membri del Coordinamento
- Istruttoria da parte del Consiglio Direttivo
- Indizione di un'Assemblea straordinaria
- Delibera dell'Assemblea

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE ART. 12

Gli organi dell'Associazione, i cui componenti eserciteranno le loro funzioni nel rispetto del presente Statuto ed a titolo gratuito, sono:

- Assemblea dei Soci
- Presidente
- Consiglio Direttivo

ART. 13

L'Assemblea degli Associati è sovrana, è composta dai Presidenti degli enti associati e dai componenti i Consigli Direttivi o loro delegati ed è presieduta dal Presidente del Consiglio

Direttivo, in sua assenza da un associato nominato dalla stessa Assemblea. Ogni associato ha diritto a un voto che viene espresso dal Presidente della Associazione o da un suo delegato.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da un membro del Consiglio Direttivo, delegato dal presidente. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata mediante lettera e/o e-mail inviata a tutti gli associati almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere un preciso ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione

ART. 14

L'Assemblea nomina l'eventuale presidente emerito.

L'assemblea ha i seguenti compiti inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione e l'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- Approva il bilancio sociale se dovuto
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- revoca il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli associati;
- delibera su ogni altra questione che il consiglio di amministrazione intenda sottoporre.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata dal almeno 1/10 degli associati o su richiesta di 1/3 del Consiglio Direttivo.

ART. 15

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. L'approvazione delle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo sono di competenza dell'assemblea straordinaria, in prima convocazione è necessaria la presenza dei $\frac{2}{3}$ dei soci aventi diritto, in seconda convocazione è sufficiente la presenza del 25% dei soci. Per deliberare lo scioglimento trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART 16

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile; è eletto dall'assemblea tra i soci aderenti a ciascun ente associato. Ha funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività dell'associazione. Rappresenta il Coordinamento di fronte a terzi ed in giudizio. Rappresenta il Coordinamento presso enti pubblici, privati e nelle associazioni nazionali. Può delegare un membro del consiglio direttivo a rappresentarlo ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Per quanto di competenza ha firma sociale con facoltà di delega, secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Indica per la nomina da parte del consiglio direttivo un Vicepresidente ed un Tesoriere fra i membri del consiglio direttivo; inoltre indica per la nomina anche un segretario, che verbalizza in sintesi gli argomenti all'ordine del giorno. Alla fine di ciascun esercizio annuale il Presidente redige una relazione dettagliata sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti, che presenterà all'assemblea dei soci. E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati, rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci fra i Soci medesimi a scrutinio segreto: il numero è stabilito dall'Assemblea tra un minimo di 5 ed un massimo di 10, soddisfacendo prioritariamente la possibilità di rappresentanza di tutte le Province della Regione. I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Nel caso venga a mancare uno dei componenti del Consiglio direttivo, per qualsiasi ragione, il medesimo può indire elezioni suppletive per la sua

sostituzione oppure attingere dalla lista dei non eletti partendo dal primo. Il presidente emerito partecipa di diritto al Direttivo.

Su proposta del Presidente, sono chiamati a collaborare con il direttivo i soci, anche se non eletti, che si sono distinti per l'impegno assiduo a favore del Coordinamento e dei suoi obiettivi e che sono impegnati in progetti specifici di rilevante valore per la tutela della Salute Mentale

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni.

Ove decada più della metà dei membri del Direttivo, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Ogni socio del Coordinamento può richiedere che vengano posti temi specifici che riguardano la SM all'o.d.g. del Direttivo. Tale richiesta dovrà essere motivata in forma scritta. Se la richiesta riguarda tematiche sulla SM essa verrà accolta dal presidente e non potrà essere rifiutata. Il socio proponente verrà chiamato a illustrare la proposta in sede di Consiglio Direttivo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno due volte all'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- decide nella scelta e per l'assunzione dell'eventuale personale dipendente;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
- Redige il bilancio sociale, se dovuto, con il contributo delle Associazioni aderenti al Coordinamento

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità

e di decadenza. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 19

Il Segretario, che resta in carica tre anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

ART. 20

Il Tesoriere, che resta in carica 3 anni ed è rieleggibile, è responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 21

Il fondo patrimoniale dell'Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da:

- contributi volontari degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni, legati e testamenti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate ex art.6 e art.7 del CTS.

Ciascun Ente o Associazione aderente è tenuto al pagamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari a norma del presente Statuto.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

BILANCIO CONSUNTIVO ART. 22

Il bilancio consuntivo, dal quale risulteranno tra gli altri i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 maggio dell'anno successivo. L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale. I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 5 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE ART. 23

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del Coordinamento.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE ART. 24

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore.

RINVIO ART. 25

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associate, ma anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

DISPOSIZIONI FINALI ART. 26

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.